Cassazione civile sez. trib., 27/05/2025, n. 14063

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di liquidazione n. (Omissis), lâ??Ufficio richiedeva al contribuente Di.Ma. lâ??imposta di successione dovuta in via principale per la devoluzione ereditaria della Sig.ra Ma.Ma., come da dichiarazione di successione n. 185350 presentata, in data 16 giugno 2020, dal chiamato, istituito erede universale con testamento pubblicato il 29.1.2020 con atto del Notaio An. di Roma, rep. n. 37330, registrato il 30.1.2020 al n. 3001 della serie 1T. Il contribuente impugnava il summenzionato avviso sostenendo la propria qualità di mero â??chiamato allâ??eredità â?• (non avendo, a suo dire, accettato lâ??eredità , né espressamente né in modo tacito) ed eccependo, pertanto, lâ??insussistenza del presupposto impositivo, tanto più che dopo lâ??apertura della successione erano stati pubblicati due successivi testamenti olografi a favore di una terza persona, oggetto di accertamento giudiziale.

Con sentenza n. 14964/2022, la C.G.T. di I Grado di Roma respingeva il ricorso proposto dal contribuente. Avverso la citata sentenza di prime cure, il contribuente proponeva ricorso in appello dinanzi alla C.G.T. di II Grado del Lazio.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, accoglieva lâ??impugnazione del contribuente, con la seguente motivazione: â??â?!Nel nostro ordinamento, quando ci sono più testamenti, è valevole solo lâ??ultimo, quindi quello con data più vicina allâ??evento morte. Ebbene, dal complesso delle disposizioni di ultima volontà così ricostruite, dalla documentazione esistente agli atti, si apprende che la de cuius Maria Ma. redigeva il primo testamento olografo in favore del dott. Di. in data 18.04.2019 â?!

Successivamente venivano pubblicati altri due testamenti olografi a firma della de cuius Ma.Ma. entrambi in favore di tale Gi.Vi. .. da quanto sopra esposto, emerge, che il sig. Gi.Vi. Ã' stato lâ??ultimo chiamato allâ??eredità e preteso erede della successione Ma. che ha accettato integralmente lâ??eredità in data 4 settembre 2020 ed ha poi, quindi, presentato la dichiarazione di successione registrata a Roma il 30.07.2020â?•.

Avverso detta decisione, ricorre lâ?? Agenzia svolgendo tre motivi.

Replica con controricorso il contribuente, il quale ha depositato memorie difensive in prossimità dellâ??udienza.

Il P.G., nel ribadire le conclusioni scritte, insiste per lâ??accoglimento del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

- 1. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce â??violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 43 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346â?•; per avere la Corte territoriale violato la norma rubricata, la quale dispone che â??Lâ??imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra viviâ?•. Si assume che ai sensi dellâ??art. 43 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nelle successioni testamentarie lâ??imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dellâ??impugnazione o di accordi sopravvenuti, dellâ??art. 28, comma 6, dellâ??art. 42, comma 1, lettera e). Si afferma che, nel caso di specie, il contribuente ha accettato espressamente lâ??eredita devolutagli per testamento dalla Sig.ra Ma.Ma., presentando la dichiarazione di successione n. 185350 del 17.6.2020.
- 2. Alla seconda censura, introdotta ai sensi della??art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce â??la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 295 c.p.c. e dellâ??art. 39, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546â?•. Il Collegio dâ??appello, sebbene avesse voluto attribuire efficacia dirimente allâ??acquisto della qualitA di erede in capo al contribuente avrebbe dovuto, in via gradata, disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa del pregiudiziale accertamento in ordine alla falsitA del secondo testamento (in favore del Sig. Gi.Vi.), secondo quanto previsto dallâ??art. 295 c.p.c. (ai sensi del quale â??Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causaâ?•) e dallâ??art. 39, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui â??Il processo Ã" sospeso quando â?! deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacitA delle personeâ?•). Si obietta, tra lâ??altro, che Di.Ma. non solo ha posto in essere atti dispositivi dei beni facenti parte della??asse ereditario, ma, in relazione a tali atti dispositivi, ha anche promosso specifiche azioni per assicurarne la concretezza e lâ??effettivitÃ, tendente a garantire i propri diritti di credito â??quale erede testamentario della defunta Sig.ra Ma.Ma. â? detratti gli importi di cui alle cessioni di credito dallo stesso disposte (in favore del Sig. An.Av. per Euro 614.000,00 ed in favore del Sig. An.Vi. per Euro 500.000,00)â?•.
- **3**. Il terzo strumento di ricorso prospetta â??lâ??omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.â?•; per avere il giudicante affermato che il contribuente non ha assunto, nel caso di specie, la qualità di erede, e tanto a seguito della pubblicazione di due testamenti redatti in data postuma rispetto a quello redatto in favore del Sig. Di., con i quali Ã" stato nominato erede il Sig. Gi.Vi.

Il Collegio dâ??appello ha omesso di considerare i seguenti fatti, oggetto di discussione tra le parti che, ove correttamente apprezzati, avrebbero senzâ??altro condotto la controversia a un esito differente; in particolare la Corte ha trascurato di valutare: â?? lâ??accettazione dellâ??eredità da parte del Di. nonché la â??Transazione portante cessione di creditoâ?•, intercorsa tra il contribuente e il Sig. An.Vi.; â?? la â??Transazione portante cessione di creditoâ?•, intercorsa tra il contribuente e il Sig. An.Av., tutti documenti che dimostrano la qualità di erede del contribuente.

Del resto, si assume che il contribuente ha sempre agito in ogni sede in qualità di erede, affermando e rivendicando tale qualità nei confronti delle altrui pretese sui beni ereditari contestando giudizialmente la falsità dei due testamenti successivamente pubblicati dalla autrice testamentaria.

Al riguardo, si osserva che, ai fini della integrazione del presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990, Ã" sufficiente che un soggetto sia stato indicato quale erede in un testamento e abbia accettato lâ??eredità e successivamente abbia presentato la dichiarazione di successione, senza che rilevi la presenza di un secondo testamento, recante data successiva al primo, che indichi, quale beneficiario, un soggetto diverso.

- **4**. Il contribuente con controricorso eccepisce lâ??inammissibilità del ricorso proposto dallâ??Ufficio per violazione dellâ??art. 366 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4, nonché dei principi di sinteticitÃ, chiarezza ed essenzialitÃ, in quanto lâ??atto introduttivo dellâ??Agenzia si limita a riportare stralci di documenti e atti del giudizio di merito, senza unâ??adeguata ricostruzione giuridica dei fatti né unâ??esposizione chiara delle contestazioni alla sentenza impugnata. Lâ??assenza di una narrazione coerente impedisce, pertanto, alla Corte di comprendere lâ??oggetto della pretesa e i motivi del ricorso.
- 5. In via preliminare, deve essere disattesa lâ??eccezione di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, in quanto risulta osservato il principio di specificità di cui allâ??art. 366 c.p.c. attraverso la riproduzione dei passi salienti dei documenti che fondano i motivi di ricorso; sotto altro profilo la narrativa della vicenda consente di comprendere la vicenda processuale che ha interessato le parti. In particolare, lâ??art. 366 c.p.c. prescrive â??che lâ??atto sia redatto in forma sintetica, con una selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, in unâ??ottica di economia processuale, che deve trovare riscontro nella formulazione, altrettanto concisa, dei motivi di ricorsoâ?•; requisiti che a giudizio di questa Corte sono da considerare non solo formali quanto anche di â??forma â?? contenutoâ?• dellâ??atto introduttivo e quindi requisiti ai quali ispirarsi poiché con essi il legislatore ha voluto indicare un vero e proprio â??modello legaleâ?• del ricorso per cassazione la cui mancata osservanza Ã" sanzionata con lâ??inammissibilità del ricorso stesso (Cass. n. 7600/2023). Lâ??inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza conduce alla inammissibilità del ricorso solo se pregiudica lâ??intellegibilità delle questioni, rendendo oscura lâ??esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza

gravata (Cass. n. 8425/2020; Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 21297/2016; Cass. n. 8009/2019), pregiudizio che non si riscontra nella??esposizione della??odierno ricorso per cassazione nella quale risulta compiutamente descritta la vicenda processuale rappresentata anche nella sentenza da??appello impugnata.

- **6**. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, concernendo questioni tra loro osmotiche, possono essere congiuntamente divisati; essi vanno respinti, assorbito il secondo mezzo di ricorso.
- **6.1**. Nella specie, risulta incontestato che, aperta in data 25 aprile 2019 la successione testamentaria di Ma.Ma., il 29 gennaio 2020 veniva pubblicato il testamento in favore di Di.Ma., il quale presentava la dichiarazione di successione in data 17 giugno 2020; Ã" pacifico, altresì, che, avuta successivamente notizia della pubblicazione in data primo giugno e 13 luglio 2020 di due schede testamentarie, redatte dalla sig.ra Ma. rispettivamente il 20 ed il 22 aprile 2019 in favore di Gi.Vi., Di.Ma. abbia proposto azione giudiziale di annullamento dei testamenti contenenti la revoca di quello redatto in suo favore.
- 7. Vale premettere che lâ??imposta di successione e donazione \tilde{A} " stata reintrodotta dallâ??articolo 2, comma 47, d.l.n. 262/2006, con rimodulazione di aliquote e franchigie di esenzione in base al rapporto di coniugio, parentela o affinit \tilde{A} tra defunto ed erede, trovando applicazione, in quanto compatibili, le norme previste dal D.Lgs. n. 346/1990. Secondo il disposto dellâ??art. 28 del D.Lgs. da ultimo citato, il presupposto dellâ??obbligo di presentare la dichiarazione, non \tilde{A} " la qualit \tilde{A} di erede accettante lâ??eredit \tilde{A} , bens \tilde{A} ¬ quella di chiamato allâ??eredit \tilde{A} .
- 7.1. Diversamente dalle regole di diritto civile, lâ??art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 346 del 1990 prevede che: â??Fino a quando lâ??eredità non Ã" stata accettata, o non Ã" stata accettata da tutti i chiamati, lâ??imposta Ã" determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato� di talché il presupposto dellâ??imposta si individua nella chiamata allâ??ereditÃ e non già nellâ??accettazione; tale individuazione resta tuttavia condizionata al fatto che il chiamato acquisti poi effettivamente la qualitA di erede, per cui lâ??imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato allâ??eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario; â??Lâ??imposta Ã" liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, (â?|)â?• (art. 27, comma 2) e â??I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano lâ??imposta in base alla dichiarazione della successione (â?i)â?• (art. 33, comma 1), pertanto lâ??imposta Ã" liquidata dallâ??Ufficio in base alla dichiarazione della successione; â??Nelle successioni testamentarie lâ??imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dellâ??impugnazione o di accordi sopravvenuti, dellâ??art. 28, comma 6, o dellâ??art. 42, comma 1, lettera e)â?• (art. 43).

- **7.2**. Alla stregua della normativa summenzionata, anche nellâ??ipotesi di successione che riguardi lâ??eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, lâ??erede Ã" tenuto al pagamento dellâ??imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dellâ??art. 479 c.c. (così Cass., 9 ottobre 2014, n. 21394 cui adde Cass., 23 marzo 2016, n. 5750; v. altresì, con riferimento alla previgente disciplina, Cass., 28 ottobre 1995, n. 11320 nonché Cass., 10 marzo 2008, n. 6327, per il rilievo che â??nellâ??ambito della legge tributaria delle successioni non sono del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano lâ??acquisto della qualità di eredeâ?• atteso che in detto ambito già la sola delazione determina per sÃ" stessa lâ??acquisto dellâ??eredità .â?•).
- **7.3**. La ratio della norma va individuata nella esigenza che lâ??amministrazione finanziaria possa individuare immediatamente il soggetto obbligato al pagamento del tributo, senza attendere gli esisti delle controversie eventualmente incardinatesi tra i chiamati ovvero le titubanze dei chiamati rispetto alla decisione di accettare o meno lâ??eredità devoluta (Cass. n. 19030/2018; Cass. n. 22178/2020; Cass. n. 11832/2022 in caso di rinuncia successiva del chiamato allâ??ereditÃ).
- 7.4. In ragione di quanto sopra, lâ??amministrazione finanziaria ritiene che, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, Di.Ma. sia soggetto passivo dâ??imposta, in quanto non solo chiamato ma altresì erede per avere accettato implicitamente lâ??eredità . Per quanto riguarda lâ??azione del fisco, ciò che rileva Ã" la dichiarazione di successione rispetto alla quale lâ??impugnazione del testamento, ex art 43 cit. Ã" apprezzabile nei limiti in cui, allâ??esito del giudizio, si determina il mutamento della devoluzione ereditaria, producendo ciò, a seconda dei casi, lâ??obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (art. 28, comma 6, dello stesso TUS), ovvero, al contrario, il diritto al rimborso (art. 42, comma 1, lettera e) TUS; cfr. Cass. n. 2484 del 2006).
- **7.5**. Nel caso in esame, Ã" incontroverso che il testamento in favore del Di. sia stato revocato con due testamenti con data postuma rispetto a quella del 19 aprile 2019, con i quali la de cuius ha istituito erede Gi.Vi.
- **8**. La revoca del testamento può essere fatta espressamente, ai sensi dellâ??art 680 c.c., per mezzo di un nuovo testamento, a prescindere dalla forma usata (ad es. un testamento pubblico può essere reso inefficace da un successivo testamento olografo), oppure con atto ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni in cui il testatore dichiara di revocare, in tutto o in parte, le disposizioni anteriori (Cass. n. 22983/2013); ovvero, ai sensi dellâ??art. 682 c.c. la revoca del precedente testamento Ã" implicita nella redazione di un testamento posteriore incompatibile. Quanto specificamente allâ??ipotesi di testamento posteriore, la revoca tacita si fonda sullâ??incompatibilità delle disposizioni contenute nel testamento successivo rispetto a quelle del testamento precedente, incompatibilità che può essere oggettiva, quando,

indipendentemente da un concreto intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni o ad alcune delle disposizioni contenute nel testamento posteriore, oppure intenzionale, quando, indipendentemente da una impossibilità materiale e dal contenuto del testamento successivo, sia dato ragionevolmente dedurne la volontà del testatore di revocare in tutto o in parte il testamento.

- **8.1**. Ebbene, nel caso di specie, risulta â?? come si evince dalle conformi difese dellâ?? Agenzia e del contribuente â?? una differenza strutturale tra le due schede testamentarie cronologicamente consecutive, in quanto, a fronte della istituzione di erede universale dellâ?? odierno contribuente, a cui veniva attribuito il patrimonio ereditario, contenuta nella prima scheda, le successive sono invece caratterizzate dalla specifica attribuzione dellâ?? ereditĂ ad altro soggetto. E tanto trova conferma nella scheda testamentaria riprodotta nelle memorie del contribuente, che contempla la revoca espressa del precedente testamento in favore del Di.
- **8.2**. La revoca del testamento, consistente in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, sancito nellâ??art. 587 c.c., e ribadito nellâ??art. 679 c.c. â?? che esclude la legittimità di eventuali rinunce alla facoltà di revoca del testamento â?? Ã" diretta a rimuovere, in via retroattiva, vale a dire a far data dallâ??apertura della successione, in tutto o in parte lâ??efficacia giuridica delle precedenti disposizioni testamentarie, derivante non solo da una incompatibilità oggettiva, ma anche soggettiva o intenzionale (Cass. n. 1964/1986; Cass. n. 22983/2013). La dottrina opera un riferimento improprio alla perdita di efficacia retroattiva conseguente alla revocazione, intendendosi, in realtÃ, che la revocazione determina la rimozione del precedente testamento come se non fosse mai esistito, in quanto non più espressione dellâ??attuale volontà del testatore. Quindi, quando si afferma che la revoca ha effetti retroattivi, si intende che il testamento revocato Ã" come se non fosse mai esistito; il rinvenimento del secondo testamento revocatorio del primo esclude lâ??efficacia successoria di questâ??ultimo, dal momento della morte del testatore.
- **8.3**. Ne consegue che il testamento in favore di Di.Ma. ha perso la sua efficacia venendo meno, non già la delazione, ma la stessa vocazione, mancando una valida espressione della volontà testamentaria in favore del predetto (v. Cass. civ. n. 27161/2017).
- **8.4**. In altri termini, la revoca del testamento in ordine al quale il Di. ha presentato la dichiarazione di successione ha provocato la perdita della sua qualit \tilde{A} di chiamato all \hat{a} ??eredit \tilde{A} . Ne consegue che anche l \hat{a} ??accettazione (implicita) operata dal chiamato all \hat{a} ??eredit \tilde{A} con il testamento revocato \tilde{A} " inefficace in assenza del titolo per succedere ovvero di una valida vocazione ereditaria, il che avvalora l \hat{a} ??inconsistenza della tesi sostenuta dall \hat{a} ??Agenzia secondo la quale la soggettivit \tilde{A} passiva del contribuente viene meno solo in seguito alla rinuncia all \hat{a} ??eredit \tilde{A} .

- **8.5**. Ulteriore argomento a conforto della tesi della inefficacia del testamento del 19 aprile 2019 â?? conseguente alla pubblicazione di un successivo testamento revocatorio â?? a far data dallâ??apertura della successione, si rinviene nella disciplina successoria allâ??art. 681 c.c. che regola gli effetti della revocazione del testamento olografo, contenente a sua volta una revocazione: la revocazione della revoca del testamento produce, difatti, la rimozione della revoca con efficacia retroattiva ed automatica (v. Cass. n. 11472/2020; Cass. n. 8031/2019), anche nellâ??ipotesi in cui il testamento posteriore sia privo di effetti, in virtù del principio dellâ??indipendenza della revocazione testamentaria dalla sorte della delazione (Cass. sez U n. 7186 del 01/07/1993).
- **8.6**. Allo stesso modo, la revocazione contenuta in un testamento con data postuma rispetto al precedente elide gli effetti del primo dalla data dellâ??apertura della successione, ragion per cui colui che Ã" chiamato allâ??eredità in virtù di un testamento revocato viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass. n. 13639/2018).
- **8.7**. Dâ??altra parte, sebbene in fattispecie diversa, la giurisprudenza della Corte ha affermato che il chiamato allâ??eredità non Ã" tenuto al pagamento dellâ??imposta ove rinunci alla stessa; e ciò anche se, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, abbia omesso di impugnare lâ??avviso di liquidazione, determinandone la definitivitÃ, in quanto il chiamato che rinunci allâ??eredità in modo legittimo non Ã" più tenuto al pagamento di alcuna imposta, dal momento che questa ha efficacia retroattiva ex art. 521 c.c., vale a dire dallâ??apertura della successione ex art. 456 c.c. (Cass. n. 10387/2022; Cass. n. 11832/2022; Cass. n. 37064/2022; Cass. 22839/2024).
- **8.8**. In conclusione, la presentazione della dichiarazione di successione correlata alla chiamata allâ??eredità divenuta tamquam non esset non fa sorgere ex se lâ??obbligo tributario (v. Cass. n. 8053/2017) né nelle ipotesi di rinuncia allâ??eredità (v. Cass. n. 22017/2016; Cass. n. 868/2018; Cass. n. 5777/2023) né in quelle in cui il testatore abbia revocato, nel caso sub iudice, espressamente, le precedenti disposizioni testamentarie con il successivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio, ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, ne fa perdere in via retroattiva â?? ovvero dalla data dellâ??apertura della successione â?? il valore di fatto giuridico (negoziale).
- **8.9**. Infine, la circostanza che i successivi testamenti in favore di un terzo siano stati impugnati dal Di. non consente di ritenere tuttora valida lâ??originaria chiamata allâ??eredit \tilde{A} , in virt \tilde{A}^1 del principio per cui la reviviscenza delle disposizioni revocate consegue al solo passaggio in giudicato della sentenza che dispone lâ??annullamento del testamento contenente la revocazione delle anteriori disposizioni testamentarie.

- **8.10**. Soccorre, peraltro, in detto caso particolare, il disposto dellâ??art. 43 D.Lgs. n. 346/1990, per cui qualora lâ??esito del giudizio sullâ??impugnazione del testamento (per quanto qui interessa), determini il mutamento della devoluzione ereditaria a seconda dei casi, sorge lâ??obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative ex art. 28 D.Lgs. cit. ovvero, al contrario, il diritto al rimborso dellâ??imposta di successione, ex articolo 42, comma 1, lett. e), stesso D.Lgs., ove questa sia stata già versata.
- 9. Segue il rigetto del ricorso.
- **10**. Poiché la questione oggetto del ricorso risulta priva di precedente specifici, nella giurisprudenza di questa Corte, siffatta evenienza integra taluno di quei â??giusti motiviâ?• che consentono la compensazione, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese dellâ??intero giudizio.

 $\cos \tilde{A}$ deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione il 9 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In materia di imposta di successione, sebbene il presupposto per l'obbligo tributario sia la ''chiamata all'eredit\wideta' '' ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 346 del 1990, tale obbligo non sorge qualora il testamento in base al quale \wideta'' avvenuta la chiamata sia stato revocato da un testamento successivo, anche se quest'ultimo sia oggetto di impugnazione giudiziale. La revoca elide gli effetti del precedente testamento sin dall'apertura della successione, facendo s\wideta\pi che colui che era stato chiamato in virt\wideta' di esso venga considerato ''come mai chiamato alla successione'' e, di conseguenza, la dichiarazione di successione eventualmente presentata in relazione a tale chiamata ''tamquam non esset'' (come se non fosse mai esistita) non fa sorgere l'obbligo tributario ex se. La validit\wideta della vocazione ereditaria originaria pu\wideta^2 essere ripristinata solo con il passaggio in giudicato della sentenza che annulli il testamento revocatorio.

Supporto Alla Lettura:

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'ereditÃ, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Il d.lgs n. 139/2024 ha introdotto diverse modifiche al Testo unico delle Successioni e Donazioni, tra cui il principio dellâ??autoliquidazione dellâ??imposta di successione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. In base a questo principio lâ??imposta di successione deve essere liquidata dai soggetti obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione. Devono presentare la dichiarazione di successione:

- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o non essendo nel possesso dei beni ereditari chiedono la nomina di un curatore dellâ??ereditÃ, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dellâ??ereditÃ;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.

Se pi \tilde{A}^1 persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione $\tilde{A}^{"}$ sufficiente presentarne una sola. Non c' $\tilde{A}^{"}$ obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'eredità Ã" devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- ha un valore non superiore a 100.000 euro;
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte:

Giurispedia - Il portale del diritto

Giurispedia.it